

3
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 6° e 7° DI CASE POPO-
LARI " A RISCATTO" NEL COMUNE DI MESAGNE -VIA SAS-
SO- Esercizi 1963/64 -1965/1966- Legge 4 Novembre
1963 n.1460.-

Repertorio N. 4816

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi

E

L'Impresa Vito Miacola da Brindisi .-

Importo netto £. 65.519.300 .-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette il giorno dieci
del mese di febbraio, nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi sito in via G.R. Casimiro n.17.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta deli-
bera 10.11.1955 n. 347, ai sensi degli artt:151 e
153 del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in

Registrato a Brindisi li 21 FEB. 1967
al N. 331 Mod. I Vol. —
Esatte lire diecimila e trecento
Il Cavaliere
Dr. M. M. M. M.
IL DIRETTORE Dr. M. M. M. M.
[no illegibile]

vigore dall'art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89. -
1°)-Il Grand'Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi .-

2°)-Il Sig. Miacola Vito nato in Brindisi il 1° novembre 1926 e ivi residente alla via S. Antonio Abate n. 22. -

Le suddette parti della cui identità personale io -Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni. -

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici- Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata-Div. XVI- con nota n. 2062 del 18.6.1964 ha assegnato un contributo di L. 41.404.000 nella misura del 4,50% per la realizzazione di un programma costruttivo di complessive 920.088.800; detto contributo sarà commisurato al 5% per gli alloggi da concedersi a locazione ed al 4% per gli alloggi da assegnarsi in proprietà;

-CHE il Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari-con provvedimento 20 Maggio 1966 n.13548 (Allegato 1) diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP.-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata ROMA ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi,per conoscenza,su parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi,ha approvato con decreto di pari data e numero,il progetto in data febbraio 1966 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 4 novembre 1963 numero 1460 ed all'art.1 della Legge 8 aprile 1954 n.144 per gli esercizi 1963/64 -1965/1966 autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari,con nota n. 30696 del 15.10.1966,ha comunicato che con Decreto in data 20.5.1966 n.13548 registrato alla Corte dei Conti il 30.9.1966,reg.5,foglio 392 ha approvato nell'importo di £.75.000.000, il

progetto concernente i lavori di costruzione di case popolari in Mesagne, di cui £. 67.000.000 per lavori a base d'asta;

-CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 22 dicembre 1966 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato n. 2) a n. 30 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 6.12.1966 n. 10329 stabilendosi al giorno 21 dicembre 1966, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata, come da verbale in data 22.12.1966, (Allegato n. 3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Miacola Vito da Brindisi con il ribasso d'asta di £. 2,01% (£ire due e centesimi uno per cento);

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 6.12.1966 n. 10329;

-CHE l'Impresa Miacola Vito, con istanza del 28 dicembre 1966 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria

e giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvata con D.P.R. 16/7/1962 n.1063, offrendo un ribasso di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £. 2,01% (lire due e centesimi uno per cento).-

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato 5 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Miacola Vito si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Miacola Vito "IMPRESA".

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo

stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Miacola Vito, la quale accetta, l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione del 6° e 7° Lotto "a riscatto" di case popolari in Mesagne, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL. PP. -Proveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari-con decreto provvediatoriale 20.5.1966 n.13548 per l'importo di £. 67.000.000 a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di £ire 2,01% (£ire due e centesimi uno per cento) e di quello aggiunto di £.0,20 (£ire zero e centesi-

mi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 2,21% (lire due e centesimi ventuno per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette £. 65.519.300 (lire sessantacinquemilionicinquecentodiciannovemilatrecento).-

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti

l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto ciascuno in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP.-posizione n. 75545 di L. 310.000.000 garantito dallo Stato ai sensi della Legge 4 novembre 1963 n. 1460 ed art. 1 della Legge 8. 4. 1954

n. 144, già concesso ma in corso di perfezionamento. Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL. PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 9°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL. PP. 20.3.1865, n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicito preventivo consenso dello Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a)-per la fornitura dei materiali;
- b)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono

a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi .-

ART. 11°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto la Impresa Miacola Vito costituisce la cauzione di Lire 3.275.965 (Lire tremilioniduecentosettantacinquemilanovecentosessantacinque) mediante fidejussione bancaria dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni- Filiale di Bari- giusta atto 20 gennaio 1967 (Allegato 6) che si allega al presente contratto come parte integrante.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne la esecuzione delle opere oggetto del presente

contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici. -

ART. 13°) - L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati. -

ART. 14°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e

dal T.U. 28. 4. 1938 n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.-

ART. 15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di £ i r e $\text{£.1,00\%}$ (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive ecc.), nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.-

ART. 16°)- Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nei precedenti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultima.-

ART. 17°)- Il Sig. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta che la cauzione prestata corrisponde alla prescri-

zioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida alla Impresa Miacola Vito da Brindisi la esecuzione dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministrazione che rappresenta si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dall'art. 14 della Legge 2.8.1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero, su facciate tredici e righe venticinque fino a questo punto della tre-

dicesima facciata oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Miacola Vito

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

27 FEB 1967

FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma



Palma